

» Decreto ministeriale 16/11/1993

6. 1. I titolari delle aziende che intendono utilizzare prodotti intermedi debbono:

a) essere in possesso di idoneo miscelatore servito da un idoneo sistema di caricamento e di pesatura facilmente pulibili;

b) disporre di un locale costruito in maniera tale da garantire la conservazione dei prodotti intermedi e dei mangimi medicati opportunamente identificati, chiudibile a chiave, o di silos. I contenitori o i silos adibiti alla conservazione dei mangimi medicati devono essere contraddistinti da un cartello riportante la scritta in caratteri evidenti «MANGIMI MEDICATI» e l'indicazione del tipo e della percentuale di prodotto intermedio utilizzato. A tal fine è sufficiente l'affissione sul contenitore dell'etichetta del prodotto intermedio impiegato e della sua percentuale di impiego;

c) stoccare i mangimi da utilizzare nella preparazione dei mangimi medicati in luoghi riparati in modo da garantire la loro conservazione ed il loro riconoscimento.

2. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere verificato dal servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio che rilascia un attestato di idoneità entro un anno dall'apposita richiesta, presentata dai titolari di cui al comma 1.

3. Per l'acquisto dei prodotti intermedi secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, i titolari di cui al comma 1 debbono rivolgere domanda di autorizzazione al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari secondo le modalità riportate nell'allegato 2 al presente decreto, allegando a tale domanda la richiesta di attestato di idoneità ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. La domanda inviata regolarmente secondo le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, dà titolo all'utilizzazione dei prodotti intermedi fino al 31 dicembre 1995, a meno che il parere dell'unità sanitaria locale sia negativo, nel quale caso la domanda si intende respinta.

5. I proprietari di animali da compagnia possono utilizzare prodotti intermedi, ancorché non provvisti dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, purché si attengano alle indicazioni riportate nelle etichette; in tal caso il prodotto intermedio deve essere presentato in confezioni di contenuto non superiore a 50 grammi, tali da soddisfare le esigenze terapeutiche di un singolo o di pochi animali da compagnia, secondo le indicazioni riportate sulla prescrizione, ove necessario, del medico-veterinario.